

COMUNE di AQUARA

PROVINCIA di SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del Reg.

Data 20/10/97

OGGETTO: RIADOZIONE ATTO C.C. N° 49-DEL 29/09/1997-AD OGGETTO: "ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE ALLE PREVISIONI DEL PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA" - - -

L'anno millenovecentonovantasette il giorno venti del mese di ottobre
 alle ore 19,35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto
 Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti	CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
Prof.	Vincenzo	LUCIANO	X						
Sig.	Raffaele	POTO	X						
"	Ettore	FAUCEGLIA	X						
"	Luigi	MASTRANTUONO		X					
"ra	Maria	CAPOZZOLI	X						
"	Rosaria	CORVINO	X						
Ins.	Antonio	DI BELLO	X						
Sig.	Francesco	MAUCIONE	X						
"	Modesto	CONSOLMAGNO	X						
Dott.	Giovanni	SERRELLI		X					
Geom.	Franco	MARTINO	X						
Sig.	Carmin	BRENCA		X					
Rag.	Dionigi	VOLPE	X						

Assegnati n. 13

In Carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono ~~XX~~ signori consiglieri G. SERRELLI,
 L. MASTRANTUONO e C. BRENCA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Prof. Vincenzo LUCIANO nella sua qualità di Sindaco-PRESIDENTE
 ASSISTE il Segretario comunale Signor Dott. Claudio CONSOLMAGNO La seduta è pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori: - - - - -

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità.

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

M. llo Nicola PEDUTO

PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE

Visto con parere favorevole

IL RAGIONIERE

=====

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Visto con parere favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Per l'assunzione dell'impegno di spesa,
si attesta la regolare copertura finan-
ziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5,
L. n. 142/90.

IL RAGIONIERE

=====

Il Sindaco - Presidente riferisce ai Consiglieri che il presente argomento è stato già trattato ed approvato all'unanimità di voti nella seduta del 29/09/97 con il n. 49 di registro.

Pur essendo l'atto materialmente formalizzato, per mera erronea interpretazione dell'art. 17 - co. 33° della L. 127/97- non è stato trasmesso entro — il quinto giorno successivo all'adozione, al competente Organo di Controllo di Salerno per il parere di legittimità. Pertanto invita il Consiglio a procedere alla dichiarazione di decadenza dell'atto ai sensi del co. 40 dell'art. 17 della Legge BASSANINI- e la conseguente riadozione dell'atto in questione.

TUTTO CIO' PREMESSO:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania - redatto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario del Governo;

VISTO il Decreto Lgs. n. 22 del 05/02/97 - recante norme per l'attuazione delle direttive: n. 91/56/ C.E.E. sui rifiuti, n. 91/689/C.E.E. sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/C.E. sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

CONSTATATO che tra le previsioni di piano vi sono quelle relative alla raccolta differenziata - Parte VI^a e quelle circa l'adozione (o l'adeguamento) del regolamento comunale alle previsioni stesse;

VISTA la nota prot. n. 379 del 22/09/97 del competente Assessorato Acqua e Acquedotti - Ambiente - Ecologia - Parchi e Sanità dell'Amministrazione Prov.le di Salerno, con la quale viene chiesto formalmente di procedere all'adozione del Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti conformemente a quanto previsto dai succitati provvedimenti ed in ogni caso a comunicare al prefato Ente l'avvenuto adempimento entro il 30/09/97;

RICHIAMATO il proprio atto consiliare n. 15 del 25/03/97, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina dei termini dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";

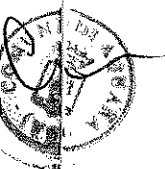


SCHEMA REGOLAMENTO TIPO PROPOSTO
DALLA

PROVINCIA DI SALERNO
PER I COMUNI DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SALERNO...2

Comune di AQUARA
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI



Il Sindaco



Il Segretario comunale

Introduzione

Il regolamento che segue, approntato dalla Provincia di Salerno per i Comuni compresi nel territorio provinciale, risponde ad esigenze di riorganizzare la gestione integrata dei rifiuti Urbani e quelli assimilabili, con particolare riferimento all'organizzazione delle raccolte differenziate in grado di raggiungere gli obiettivi a breve termine previsti dall'OPCM 2560/97 e quelli a lungo termine del D.Lgs n.22/97.

La scelta di predisporre un unico regolamento per tutti, è dettata, dallo stesso Decreto Ronchi e dal Piano Regionale per lo Smaltimento Rifiuti in Campania, che individuano, per la gestione dei rifiuti, degli Ambiti Territoriali Ottimali per lo Smaltimento, che coincidono con le Province, ma che, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs n.22/97 possono anche coincidere in ambiti territoriali sub provinciali, in grado di superare l'attuale frammentazione della gestione.

La Provincia in considerazione dell'estensione territoriale, della disomogeneità morfologica e della diversa densità abitativa, per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, ritiene necessario autorizzare gestioni a livello subprovinciale. Tali ambiti territoriali, coincidono con i quattro bacini, SA1, SA2, SA3, SA4, così come individuati dalla Legge Regionale n. 10 / 93.

L'attuale situazione della gestione dello smaltimento nell'ambito della Provincia SA4, vede una frammentazione a livello comunale, delle raccolte, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Pochi sono i Comuni che gestiscono direttamente i servizi di smaltimento rifiuti, e che attuano con successo la raccolta differenziata. La maggior parte dei Comuni, hanno affidato a Ditte private la gestione della raccolta e smaltimento, altri hanno mezzi propri gestite da ditte private.

Lo smaltimento dei rifiuti avviene per la quasi totalità in discariche realizzate per l'emergenza rifiuti o in piccole discariche comunali (Cilento) prossime all'esaurimento.

Per la stesura del seguente regolamento tipo per la gestione della raccolta differenziata sono stati presi a riferimento:

- Le direttive del Decreto Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi)
- Gli impianti previsti dal Piano Regionale di Smaltimento con riferimento all'ATOS 5

- Il regolamento comunale tipo predisposto dal Consorzio SA4.
- Le dicariche realizzate dalla struttura prefettizia per l'Emergenza Rifiuti
- Gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'OPCM 2560 / 97

PIANO REGIONALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN CAMPANIA

Impianti previsti

Nell' ATOS 5, Ambito Ottimale Territoriale di Smaltimento coincidente con la Provincia di Salerno e' previsto:

- Un Termodistruttore, ubicato nell'ASl di Battipaglia
- Due Impianti di Compostaggio ubicati a S. Marzano sul Sarno e a Polla
- Tre stazioni di Trasferenza e Impianti per la produzione di RDF ubicati a Cava dei Tirreni, Polla, e Castelnuovo-Casal Velino.

OPCM n. 2560 / 97

Prevede tra l'altro:

- L'attivazione della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, nel territorio regionale, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata:
 - il 10 % entro il 31.7.97
 - il 15 % entro il 31.12.97
 - il 35 % nei successivi 2 anni
- obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definito dall' art. 35 del D.Lgs n.22/97 di provvedere al loro rimpiego, recupero o riciclaggio direttamente o avvalendosi di soggetti autorizzati, con il divieto di conferirli ai servizi di gestione dei rifiuti solidi-urbani.

Appare evidente che l'attuazione del regolamento o di parte di esso e' legata, come del resto specificato nello stesso, alla realizzazione degli impianti previsti e descritti in precedenza.

La grande novita', che apporta il Decreto Ronchi e il concetto di "gestione dei rifiuti" e non solo il termine "smaltimento".

Infatti nella gestione vengono compresi: il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento finale.

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Per la gestione di queste diverse fasi, il Comune ha diritto di privativa, che può esercitare attraverso le forme previste dalla legge 8 giugno 90, n.142, con i consorzi di Comuni.

Formula questa già prevista dalla legge Regionale n. 10 del '93 che ha istituito i Consorzi obbligatori, con il compito di gestire le fasi di smaltimento.

Superato il concetto unico di smaltimento, i vari Consorzi coordinati dalla Provincia, sono i soggetti più qualificati per gestire integralmente ed uniformemente i rifiuti Urbani, quelli assimilabili, e attraverso specifiche convenzioni con i produttori o associazioni di categorie, anche gli imballaggi secondari e terziari.

LINEE GUIDE PER I COMUNI APPARTENENTI AL CONSORZIO SA2
PER IL COMPLETAMENTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il regolamento tipo che segue va integrato con elaborati cartografici così come prevedono le linee guida determinate dalla Regione campania.

Gli elaborati da allegare da parte dei rispettivi uffici tecnici comunali sono i seguenti:

1. Relazione generale illustrativa, con eventuali allegati, dello strumento urbanistico vigente e con l'indicazione dei vincoli esistenti;
2. Una planimetria in scala 1: 25.000 di inquadramento territoriale;
3. Una planimetria in scala non inferiore ad 1:5000 con l'individuazione dei punti di raccolta e dell'Isola Ecologica;
4. Una planimetria, in scala adeguata, delle aree in cui non fosse possibile l'ubicazione dei punti di raccolta e riportante la localizzazione dei cassonetti condominiali;
5. Una planimetria particolareggiata, in scala adeguata, dell'Isola Ecologica.

Per quanto riguarda la realizzazione di Isole Ecologiche così come descritte nel presente capitolato, la loro realizzazione ed ubicazione sarà determinata dai singoli Comuni in accordo con il Consorzio Smaltimento rifiuti di riferimento e comunicato alla Provincia di Salerno per l'attuazione del piano di gestione provinciale.

Negli allegati cartografici, occorrerà inoltre riportare oltre all'ubicazione dell'eventuale Isola Ecologica:

i punti di raccolta, dove ubicare contenitori e campane stradali;

i cassonetti condominiali (se previsti) ubicati nei condomini o nei centri storici (240 litri)

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Titolo I

Parte generale

Art. 1. Premessa

1. Il termine "Gestione della raccolta differenziata" indica lo svolgimento coordinato da parte dell'Ente gestore delle seguenti azioni: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto" e "Recupero" del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.

Art. 2. Principi Generali

1. L'intero ciclo di Raccolta, Trasporto, Recupero del materiale proveniente dalla raccolta differenziata deve rispettare i seguenti principi generali:

- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei singoli e delle collettività;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, così come deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento del paesaggio;
- d) Devono essere promossi sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti;
- e) Devono essere promossi sistemi e procedure tendenti a separare i Rifiuti in "flussi distinti" a seconda delle categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, metalli etc) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche; Tali sistemi devono tener conto di criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

2. Il presente Regolamento disciplina il "Conferimento differenziato" e la "Raccolta differenziata" quali sistemi e procedure per ottenere i "flussi distinti" di cui al comma precedente lettera "e".

3. A ciascun flusso distinto di rifiuti deve far riscontro una reale possibilità di riutilizzo; L'Amministrazione deve ricercare e verificare dette possibilità e promuoverne la loro realizzazione.

4. Le iniziative mirate alla gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento all'organizzazione di raccolte differenziate delle frazioni merceologiche recuperabili, e la sperimentazione delle forme organizzative e di gestione, tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché la loro separazione in "flussi distinti", dovranno essere concordate con il Consorzio di appartenenza e potranno avere il coinvolgimento delle Associazioni Ambientaliste e di Volontariato.

5. Devono rendersi accessibili ai cittadini contribuenti tutte le informazioni su quantità e qualità dei rifiuti sia in ingresso (Raccolte) che in uscita (Recupero). Deve essere reso noto il "percorso" di ciascun tipo di rifiuto dal conferimento fino al recupero finale.

Art. 3. Linee guida

1. Il presente regolamento viene elaborato in esecuzione del D.Lgs. "Ronchi" del 5 febbraio 1997, n.22, in conformità al Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania (B.U.R.C. del 14.07.97) presentato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario di Governo ex O.P.C.M., 18.03.96, n.2425 dalla Regione Campania, ed all'O.P.C.M. 2 maggio 1997 n.2560.

Il Sindaco

Il Segretario comunale

2. Il Sistema di Gestione della Raccolta Differenziata (R.D.) presuppone la "separazione" dei rifiuti in "flussi distinti" da destinare ai diversi "impianti esistenti o da realizzare" a seconda delle loro caratteristiche.
3. Per "flusso distinto" deve intendersi sia materiale omogeneo raccolto in maniera separata (solo vetro, solo carta, solo plastica, etc.), che un "mix di diversi materiali" raccolti nello stesso contenitore e successivamente separati meccanicamente e/o manualmente.
4. Il numero e le caratteristiche dei "flussi distinti" sono definiti in relazione alla "disponibilità" di impianti in grado di trattarli e alla accertata possibilità del recupero finale.
5. Il "Sistema di R.D.", di cui al comma 2, sarà strutturato con i seguenti flussi distinti di rifiuti dando priorità alle raccolte differenziate:
- a) **Frazione multimateriale "secca":** Vetro, plastica, alluminio, metalli. Questi materiali sono destinati al riciclaggio come MPS e quindi in Vetrerie, Fonderie etc. e/o alla termovalorizzazione. La raccolta è obbligatoria in relazione al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall' OPCM 25/06/97.
Il materiale dovrà essere conferito, non appena ciò sarà possibile, in contenitori multimateriali per poi essere sottoposto a cernita meccanico-manuale in eventuale impianto di selezione del secco.
L'Ente Gestore potrà promuovere programmi di raccolta con il sistema "porta a porta".
I sistemi di raccolta monomateriale, se esistenti, verranno mantenuti attivi fino ad integrazione col sistema multimateriale.
 - b) **Materiale riciclabile: Carta:** Questa tipologia di materiale deve essere conferito separatamente in contenitori stradali, o mediante sistemi di raccolta porta a porta; I contenitori della carta dovranno essere collocati, prioritariamente, in prossimità delle fonti di maggior produzione (uffici, scuole etc.);
 - c) **Frazione umida** (questa intesa quale frazione organica da utenza domestica per la produzione di Compost): La raccolta di tale materiale sarà favorita solo in presenza di impianti atti al trattamento; con appositi programmi, approvati dall' Ente Gestore, tale materiale potrà essere conferito in "Composter familiari o condominiali";
 - d) **Rifiuti Urbani Pericolosi:** sono conferiti presso appositi contenitori; in ogni Isola Ecologica è obbligatoria la presenza di un contenitore per la raccolta obbligatoria dei R.U.P.;
 - e) **Rifiuti Urbani Ingombranti:** la loro raccolta è obbligatoria ed avviene mediante sistemi di ritiro a domicilio, ovvero di conferimento in specifici punti di raccolta da individuare prioritariamente presso le Isole Ecologiche.
5. Le raccolte differenziate dovranno assicurare l'obiettivo del recupero del 10 % entro il 31.7.97, del 15 % entro il 31.12.97 e del 35 % entro il 31 Dicembre 1999.

Il Sindaco

Il Segretario comunale

come se

f.to

Prot. N

I
pubblici

X Oggi

in

pe

Non è

pe

pe

Dalla Re

II

che la pre

X è stata

senza

- è diver

per

dec

sen

ave

Dalla Res

È c

Dalla Res

Art. 4 Obiettivi della raccolta differenziata

1. In relazione ai flussi di raccolta, individuati dal precedente articolo, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all' OPCM 2560 /97 ed al D.Lgs n.22/97, di seguito sono riportati gli obiettivi previsti alle scadenze rispettivamente del 31.12.97, del 31.12.98 e del 31.12.99:

RIPu

08-01

Il Sindaco

8

Il Segretario comunale

frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.97
Carta e cartone	23,23	45	10,5
Plastica	11	30	3,3
Vetri	5,6	25	1,4
Metalli	3,26	20	0,6
umido	33	0	0
		tot. 15,8	

frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.98
Carta e cartone	23,23	60	14
Plastica	11	40	4,4
Vetri	5,6	40	2,2
Metalli	3,26	30	1
umido	33	20	6,6
		tot. 28,2	

frazione merceologica	% attuali	% da recuperare	% da recuperare al 31.12.99
Carta e cartone	23,23	65	15,1
Plastica	11	45	5
Vetri	5,6	45	2,5
Metalli	3,26	35	1,1
umido	33	35	11,5
		tot. 35,2	

Art. 5 Scopo del Regolamento

1. Disciplinare le modalità di espletamento delle attività inerenti conferimento, raccolta, trasporto e recupero del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.
2. Determinare il perseguimento degli obiettivi indicati dall' Art. 2 del presente Regolamento, fissando obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratti rifiuti di qualsiasi natura e provenienza.
3. Favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'articolo precedente.

Art. 6 Forma di Gestione e Principi ispiratori

Il Sindaco



Il Segretario comunale

I Servizi di cui al presente Regolamento sono affidati al Consorzio Smaltimento Rifiuti SA.2...

1. Il Comune di **AQUARA** (Sa) . . . esercita le attività, di cui al presente regolamento, in regime di privativa attraverso il Consorzio Smaltimento Rifiuti SA.... (Ente Gestore) di cui del quale fa parte.
2. Il Comune affida al Consorzio SA..... il servizio della gestione della raccolta differenziata, disponendo :
 - a) l'approvazione del contratto di servizio in **conformità al presente regolamento.**
 - b) l'approvazione del piano comunale di gestione integrata con il relativo piano economico Triennale, in conformità agli strumenti di piano provinciali e regionali.
 - c) Approvazione del Regolamento per la tariffa e gestione della riscossione.
 - d) Approvazione della carta dei servizi del cittadino.
 - e) Approvazione della carta del personale.
 - f) Piano di mobilità o utilizzo del personale in esubero presso i Comuni per la gestione del servizio nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e attraverso azioni concordate con i sindacati di categoria.
3. L'assunzione e la gestione dei servizi da parte del Consorzio SA 2 avverrà gradualmente in relazione all'organizzazione interna del Consorzio e d'intesa con il Comune.

Art. 7 Divieti ed Obblighi per i Produttori di Rifiuti Urbani

1. Gli utenti sono tenuti ad agevolare e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti al servizio di raccolta.
2. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate. E' pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta di Rifiuti misti.
3. Sono previste, le seguenti raccolte differenziate: vetro, carta, plastica, alluminio, Rup (diversi tipi), Rui (diversi tipi), pertanto nessun oggetto o materiale appartenente a dette categorie di rifiuti potrà essere conferito a contenitori diversi da quello al quale è destinato.
4. Il Comune o l'Ente Gestore, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può stabilire premi e/o incentivi per gli Utenti che dimostrino una continua e attenta partecipazione alle attività di recupero di materiale da destinare al riciclo.

Art. 8 Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi

1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
2. In deroga al divieto di cui al comma 1°, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n.22/97 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 di detto decreto ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

Il Sindaco



Il Segretario comunale

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n.22/97, chiunque viola il divieto di cui al comma 1° è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 (D.Lgs n.22/97).

Art. 9 Attivazione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati

1. Nel rispetto dei precedenti Art. 2 e 3 il Comune e il Consorzio SA... definiscono di concerto le categorie di rifiuti da sottoporre a Raccolta Differenziata e le aree d'intervento.

2. Alla data di approvazione del presente Regolamento risultano in atto le seguenti Raccolte Differenziate:

- VETRO - PLASTICA - PILE - FARMACI -

.....

.....

.....

3. L'Ente Gestore, di concerto con il Comune, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio.

4. Le Associazioni, gli Enti e le Imprese pubbliche o private possono intraprendere raccolte differenziate purchè le relative iniziative siano concordate con l'Ente Gestore e previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

5. E' vietato conferire rifiuti o categorie di rifiuto, ancorchè recuperabili, ad operatori non autorizzati e per iniziative non previamente autorizzate.

6. L'Ente Gestore dovrà comunicare al Comune le eventuali modifiche disposte in ordine alle modalità di gestione del Servizio di Raccolta Differenziata.

7. L'Ente Gestore, potrà attivare in forma sperimentale, di comune accordo con l'Amministrazione, in ambiti territoriali da definirsi, forme di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 10 Informazione, Pubblicizzazione

1. Il Comune, nell'ambito del programma dell'Ente Gestore, attraverso brevi comunicazioni a tutti i Contribuenti, organizzerà campagne di informazione e sensibilizzazione, al fine di far conoscere:

- 1a. Tipi di Raccolte Differenziate in atto ed in programma, ubicazione delle Punti di raccolta e delle Isole Ecologiche, orari di apertura, modalità di conferimento.
- 1b. Quantitativi di materiali raccolti, loro destinazioni, obiettivi, vantaggi ed esigenze di collaborazione dei Cittadini.
- 1c. Conoscenza del Regolamento sia per la parte Tecnica che Tributaria e conoscenza del "Capitolato".
- 1 d. Modi di segnalare fatti di malcostume concernenti la gestione dei Rifiuti

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Art. 11 Estensione territoriale dei Servizi

1. I perimetri atti a delimitare le aree di espletamento dei Servizi di cui all' Art 5, sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti la possibilità di usufruirne, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi dell' Ente Gestore ed i vincoli di pareggio del bilancio tra costi di erogazione del Servizio e gestione globale della Tariffa Comunale sui Rifiuti.

2. Il Servizio è pertanto garantito:

2a. In tutta l' area urbana (centri, nuclei abitati, frazioni compresi i centri commerciali e produttivi integrati)

2b. In tutte le altre zone del territorio comunale (insediamenti e case sparse)

3. Si intendono altresì coperti dal pubblico Servizio gli edifici abitativi dei quali risulta effettivamente all' interno dell' area entro la quale il Servizio stesso è espletato, anche il solo imbocco della strada privata di accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 12 Planimetrie allegate

I perimetri entro i quali il servizio è effettuato, come indicato nel precedente Art.13, sono riportati nella planimetria dell'Allegato 1

Titolo II

12

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Sistemi di Raccolta

Art. 13 Premessa

L'attuale conferimento dei rifiuti avviene nella quasi totalità dei quantitativi, in maniera indifferenziata attraverso punti di conferimento con cassonetti da litri 1100 e posizionati lungo le strade.

In linea con gli obiettivi di recupero previsti dal D.lgs n.22/97 e l'OPCM n.2560/97 ed il Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti in Campania, i punti di raccolta attualmente presenti saranno integrati progressivamente da punti di raccolta, isole ecologiche e da eventuali servizi di "porta a porta" fino al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'OPCM 2560/97, ovvero:

il 10 % entro il 31.07.97

il 15 % entro il 31.12.97

e il 35 % minimo entro il 31.12.99

Art. 14 Sistema di raccolta per "punti di raccolta" (PC).

1. Per punti di raccolta si intendono le aree diffuse sul territorio Comunale dove ubicare i contenitori e/o campane stradali che fungeranno per l'utenza da centro di conferimento del materiale raccolto in forma differenziata.
2. Tali contenitori e campane avranno volumi differenti in ragione delle singole tipologie di materiale da raccogliere e di utenze da servire.
3. Tale forma di raccolta sarà attuata per le seguenti frazioni:
 - a) frazione multimateriale secca (ad attivazione del centro di selezione del secco)
 - b) frazione umida (solo ad attivazione di impianto di compostaggio)
 - c) carta
 - d) rifiuti urbani pericolosi
 - d) rifiuti misti
4. Fino all'attivazione dell'impianto di selezione del secco, la raccolta delle frazioni secche, avverrà con contenitori monomateriali.
5. I diversi contenitori saranno posizionati su strada, in apposite piazzole, o presso negozi, o scuole, esercizi secondo l'allegato schema di distribuzione dei cassonetti (allegato 2).

Art. 15 Posizionamento dei contenitori su strada

1. I contenitori devono essere dislocati in apposite "Piazzole", cioè spazi opportunamente allestiti, al fine di garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di asporto, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

2. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche.
3. Ulteriori disposizioni di natura prevalentemente tecnica dovranno essere definite nell'apposito Capitolato di Appalto.

Il Sindaco

13

Il Segretario comunale

4. I contenitori devono essere collocati, di regola, in area pubblica, secondo un piano di posizionamento, corredato di mappa, da questo predisposto ed approvato dall'Assessorato di competenza.
5. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, e in relazione alla distribuzione dell'utenza e alla stima delle quantità prodotte e comunque per le frazioni da raccogliitore in maniera differenziata, a distanza tra contenitore e utente non superiore ai 200 metri.

Art. 16 Divieti circa la Collocazione dei Contenitori su strada

1. Divieti di collocazione da rispettare come da Codice della Strada entrato in vigore a Gennaio 1993-
 - 1 a. Entro una distanza di 5 metri da incroci, passaggi pedonali, semafori
 - 1 b. Entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) presso, passi carrabili
 - 1 c. Nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto
2. Divieti di Collocazione nel rispetto dei criteri di igiene. Va rispettata una distanza di almeno 5 Metri da:
 - 2a. Finestre ubicate al piano terra o seminterrati
 - 2b. Ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti)
 - 2c. Farmacie
3. Divieti di collocazione nel rispetto dei criteri di sicurezza:
 - 3a. Distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre fonti di materiale infiammabile
 - 3b. Distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche. Consultare all'uopo la specifica normativa.
4. Si evidenziano inoltre altri elementi da considerare che necessitano di decisioni da concordare con l'amministrazione e le Istituzioni preposte. Ad esempio:
 - 4a. Evitare strade di difficile transito per condizioni e dimensioni (strade senza sbocco).
 - 4b. Rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale quali monumenti, palazzi storici, musei, eventuali zone archeologiche.

Art. 17 Contenitori Dedicati

1. L'Ente Gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:
 - 1a. Zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in aree pubbliche
 - 1b. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dall'Ente Gestore e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso Ente quando divengano di uso incompatibile a causa di modifiche organizzativi del Servizio o perché deteriorati od obsoleti.
2. L'Ente Gestore ha l'obbligo di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad essa in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

- 2a. In caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica.
- 2b. In caso di produzioni di Rifiuti in quantità tali per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in, area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento.

Nei casi previsti dal presente comma, i mezzi addetti alla raccolta saranno sollevati da ogni responsabilità in caso di danno arrecato in area privata.

Art. 18 Cassonetto Condominiale

1. Per "Cassonetti condominiali" si intendono i contenitori ubicati presso i condomini al fine di consentire la raccolta del materiale differenziato nei centri storici, ovvero nelle zone ad elevata conurbazione e comunque in tutti quei casi dove e' possibile reperire aree idonee per ubicare i punti di raccolta come sopra definiti.
2. I cassetti condominiali, avranno una capacita' minima di 240 lt e saranno adibiti alla raccolta multimateriale e/o monomateriale.

Art. 19 Isola Ecologica (IE)

1. L' Isola Ecologica dovra' essere accessibile al pubblico, prevedendo quando necessario appositi percorsi, e sara' dotata di sistemi di controllo e sorveglianza durante l'orario di apertura, rappresentando la struttura di conferimento "dedicata" per quelle frazioni che, per problemi di sicurezza, igiene o dimensione non possono essere capillarmente raccolti.
2. L' Isola Ecologica dovra' essere attrezzata a ricevere e stoccare almeno le seguenti tipologie di materiali:
 - Polistirolo espanso ed altri materiali espansi;
 - pile e batterie
 - batterie al piombo e rifiuti piombosi;
 - prodotti e contenitori etichettati T e/o F;
 - lampade a scarico e tubi catodici;
 - rifiuti ingombranti;
 - residui vegetali;
 - pneumatici;
 - altri rifiuti pericolosi
3. L'Isola Ecologica dovra' essere attrezzata con contenitori specifici e strutturati in modo tale da poter stoccare, in sicurezza, soprattutto i rifiuti pericolosi che verranno consegnati; dovranno inoltre essere presenti serbatoi per contenere gli oli usati e quelli esausti, conferite dai cittadini ad integrazione della rete di raccolta gia' effettuata dai consorzi obbligatori.
4. L'Isola Ecologica deve essere recintata e custodita nelle ore di apertura al fine di evitare conferimenti abusivi.

Art. 20 Composters privati.

I contribuenti, con abitazione e giardino potranno, attraverso convenzione con Lente Gestore dotarsi di, un "Composter" per la trasformazione dei Rifiuti organici domestici, degli sfalci, fogliame, ramaglie e potature in terriccio fertilizzante (Compost). Questa possibilità viene altresì estesa ai "Condomini" con annessa area verde" che intendono aderire all'iniziativa.

L'utilizzo di tale sistema di recesso dara' luogo a riduzioni tariffarie per l'utente.

Art. 21 Raccolta "Porta a Porta"

Previa approvazione di programmi di raccolta "porta a porta" comprendente tempi e modalita' di esecuzione del servizio, l' Ente Gestore, in accordo con il Comune, puo' attivare il servizio di raccolta a domicilio dei diversi "flussi" di materiali derivanti dai Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati.

TITOLO III

16

Il Sindaco

Il Segretario comunale



Conferimento

Art. 22 Conferimento della "Frazione secca" (Vetro, Plastica, Alluminio, metalli).

1. Tale conferimento dovrà avvenire in cassonetti per il multimateriale secco o separatamente negli appositi contenitori monomateriali, ove presenti, situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (Chioschi, bar etc).

2. Le frazioni secche ingombranti (bottiglie di plastica, lattine, etc.) dovranno essere preventivamente schiacciate prima del loro conferimento.

2. Il conferimento della frazione multimateriale secca dovrà avvenire in sacchetti trasparenti per permettere un miglior controllo di qualità.

3. Sono da ritenersi Rifiuti secchi destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente comma 1.

4. L'Ente Gestore potrà decidere, sentito l'Assessore competente, di modificare i criteri di separazione anche in relazione alle attrezzature disponibili: lattine alluminio e vetro negli stessi contenitori etc.

5. Previa approvazione di apposito programma da parte dell'Ente Gestore, potranno essere attivati sistemi di conferimento di dette frazioni con il sistema "porta a porta".

Art. 23 Conferimento del materiale riciclabile: carta

1. Tale tipologia di materiale dovrà essere conferita separatamente dagli altri flussi di materiale, per permetterne una resa maggiore ai fini qualitativi e quantitativi. Esigenze legate a problemi gestionali, potranno variare tale sistema di conferimento, associando tale frazioni a quelle secche o a quelle umide.

2. Previa approvazione di apposito programma da parte dell'Ente Gestore, potranno essere attivati sistemi di conferimento di detta frazione con il sistema "porta a porta".

Art. 24 Conferimento della frazione umida

1. Il "Progetto di Piano" di cui all'Art. 3, comma 1, prevede che in tempi molto brevi detti rifiuti non possano più essere smaltiti in discarica bensì debbano essere conferiti agli impianti di compostaggio.

2. L'Amministrazione Comunale si aggiornerà in continuazione circa nuovi sviluppi e possibilità di conferire dette frazioni provvedendo, nel caso, ad attivare il relativo Servizio di raccolta con gli appositi cassonetti.

3. All'attivazione del Servizio i Rifiuti Organici dovranno essere conferiti a cura del Produttore in appositi cassonetti o contenitori. In tali contenitori dovranno essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione organica ben chiusi in sacchi a perdere di *materiale cartaceo o biodegradabile*.

Il Sindaco

17

Il Segretario comunale

4. Il conferimento di potature e sfalci sarà consentito per modiche quantità pro-capite. Le quantità eccedenti dovranno essere conferite alle Isole Ecologiche o direttamente agli Impianti di Compostaggio.

5. In assenza di impianto di compostaggio, le frazioni umide, potranno essere conferite nei Composter dati in dotazione ad alcune famiglie (art. 40), o in alternativa nei cassonetti dei rifiuti misti.

6. Ulteriori norme verranno dettate in futuro, al momento della effettiva messa in posa dei contenitori e funzionamento della raccolta

Art. 25 Conferimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi

1. Per quanto concerne i Rifiuti Pericolosi di origine urbana la loro produzione può considerarsi piccola pro capite ma molto alta in termini assoluti dato il grande numero delle attività abitative rispetto alle rimanenti. Occorre allora molto impegno da parte dei Cittadini nel "trattare" sin dal conferimento in modo separato la pila, il medicinale, il barattolo di vernice etc.

I Rup, così sono quelli compresi nell'allegato D del Dlgs n.22/97, e sono oggetto di conferimento separato. Tra quelli più familiari elenchiamo:

- 1 a. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (Tossico) e/o "F" (infiammabile). Vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori. Bombole spray di ogni tipo.
- 1 b. Oli minerali, grassi, lubrificanti in genere e loro contenitori.
- 1 c. Oli, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti.
- 1 d. Siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale.
- 1 e. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
- 1 f. Pile
- 1 g. Batterie
- 1 h. Lampade a scarica (neon) e tubi catodici
- 1 i. Caricce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

2. Modalità di conferimento. E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei cassonetti dedicati alle raccolte differenziate delle frazioni secche o umide, e comunque in qualsiasi contenitore di rifiuti urbani o assimilati agli urbani non pericolosi.

3. Tutti i Rifiuti Urbani Pericolosi devono essere conferiti nei contenitori specifici. Presso punti di raccolta o nelle Isole Ecologiche attrezzate

Art. 26 Conferimento dei beni durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti all' Ente Gestore che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani nelle Isole Ecologiche approntate a cura del detentore.

2. I beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:

- a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;

Il Sindaco

18

Il Segretario Comunale

- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria.

Art. 27 Conferimento dei Rifiuti Urbani Ingombranti

1. Il conferimento dei Rifiuti ingombranti diversi dai beni durevoli elencati in precedenza dovranno essere conferiti nei punti di raccolta organizzati e pubblicizzati di volta in volta e/o nelle Isole Ecologiche attrezzate.
2. I Rifiuti Ingombranti non possono essere lasciati nelle piazzole dei contenitori per Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati
3. Se i Rifiuti, di cui trattasi, sono costituiti da potatura e sfalcio di giardini e simili devono essere conferiti in sacchi del peso massimo di 10 kg.
4. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 28 Obblighi dell' Utente

- 1 - La detenzione dei materiali destinati alla raccolta differenziata deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Ancora il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda del Cassonetto di destinazione in conformità con le disposizioni riguardanti la Raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
2. E' fatto divieto agli Utenti di lasciare, anche temporaneamente, il sacchetto del materiale oggetto alla differenziazione sui pianerottoli o scale o comunque locali ad uso condominiale. Pertanto detti materiali devono passare direttamente dal luogo in cui vengono prodotti ed accumulati al luogo di conferimento senza soste intermedie.
3. Il conferimento dei materiali soggetti alla R.D. deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall' Ente Gestore.
4. Qualora il conferimento avvenga nei Cassonetti, gli imballaggi voluminosi da utenza domestica, devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.
5. I residui di potatura, sfalci, fogliame e ramaglie di giardini, orti e/o aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati possono essere conferiti nei seguenti termini:
 - 5a. Conferimento nei cassonetti dell'umido alle "Isole Ecologiche" quando si tratta di grandi quantitativi, avendo cura di avvolgerli in involucri protettivi che impediscano la dispersione ed il trasporto eolico. Sono esclusi per tali conferimenti i giorni festivi e ad essi immediatamente precedenti o successivi anche se infrasettimanali.
 - 5b. Immissione nei contenitori per Rifiuti indifferenziati qualora non sia attivo un centro di compostaggio nell'ambito dell'ATOS di appartenenza.
6. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" al contenitore ad essa predisposto. In particolare non possono essere conferiti, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti che in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Tossici e Nocivi, Rifiuti Speciali non



assimilabili Sostanze liquide, materiali metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

7. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all' Ufficio Tecnico Comunale motivata richiesta in tal senso. I cassonetti devono essere rinchiusi dopo l' uso. E' vietato affiggere su di essi materiali di qualsiasi natura e dimensioni (manifesti, adesivi), fatto salvo quanto eventualmente disposto ed autorizzato dall' Ente Gestore.

Altre tipologie di conferimento

Art. 29 Conferimento Rifiuti Speciali Assimilati da Grandi Utenze

Le "Grandi Utenze", quando produttrici di "Assimilati", sicuramente necessitano di "Contenitori dedicati", pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

Art. 30 Conferimento Rifiuti Cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti derivanti da esumazione ed estumulazione verranno conferiti in appositi cassoni a norma e a perfetta tenuta che verranno disposti nell'area cimiteriale, o disponibili su chiamata.
2. Il Comune provvederà, attraverso l'ufficio tecnico, ad individuare detta area che dovrà essere facilmente accessibile anche da automezzi pesanti.

Art. 31 Conferimento dei Rifiuti Speciali non assimilabili

1. I produttori di Rifiuti Speciali non assimilabili hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani ed Assimilati.
2. Il Produttore ha l'obbligo di notificare al Comune gli estremi della Ditta incaricata dello smaltimento. Ogni fase dello smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi dev' essere autorizzata dall' Ente Regionale,
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ai Produttori di esibire le convenzioni stipulate e, la documentazione comprovante l' effettivo avvenuto smaltimento per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta. -
4. Le acque di percolazione delle discariche controllate e gli altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e degli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento vengono immessi nell' impianto centralizzato di depurazione in base al regolamento previsto dall' art. 14 della Leggc 319/76. '

Art. 32 Conferimento dei veicoli a motore

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi del DLgs n.22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il Sindaco

20

Il Segretario Comunale

2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 33 Conferimento degli olii e grassi vegetali ed animali

1. La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e' assicurato dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
2. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal D Lgs n.22/97, il Consorzio nazionale può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
3. L'Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Art. 34 Conferimento dei beni in polietilene

1. La raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene e' assicurata dal Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
2. L'Ente gestore a seguito di convenzione con il Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene provvede ad attrezzare di appositi contenitori le Isole Ecologiche.

Art. 35 Imballaggi

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si intende per:

- a) **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione la loro consegna dal produttore o all'utilizzazione, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) **Imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) **Imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) **Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Il Sindaco

Il Segretario comunale

- a) **Rifiuto di imballaggio:** ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;
- b) **Gestione dei rifiuti di imballaggio:** le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 22/97 g)
- c) **Prevenzione:** riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio; sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- d) h) **Riutilizzo:** qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- e) **Riciclaggio:** ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- f) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97;
- g) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma non recupero di calore;
- h) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- i) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. 22/97;
- j) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- k) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- l) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- m) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n° 142, o loro concessionari;
- n) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- o) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97;

Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi

Il Sindaco

22

Il Segretario Comunale

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono nel territorio comunale:

- a) incentivare e promuovere la prevenzione alla fonte delle quantità e delle pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli imballaggi;
- b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio;

2. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira;

3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti;

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo;

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei Consorzi nazionali;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione;

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/1997 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26 dello stesso D.Lgs., entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:

- a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
- b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;

Il Sindaco



Il Segretario comunale

- c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 del D.Lgs. 22/97 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 22/97.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97, sono tenuti a presentare all'osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 22/97 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 22/97.

11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
- c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti di raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Art. 56

Modello unico dichiarazione ambientale

1. I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativo al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

Il Sindaco



24

Il Segretario Comunale

TITOLO IV
TASSA / TARIFFA

Art. 57

1. Definizione:

- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- 2. La raccolta differenziata per il recupero di imballaggi per liquidi in vetro, plastica e metallo e' a carico dei consorzi obbligatori, oltre al recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del CONAI di cui all' art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.
- 3. E fatto obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di provvedere al loro rimpiego, recupero o riciclaggio direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compreso i servizi di raccolta differenziata dell' Ente Gestore previo apposita convenzione.
- 4. E' fatto divieto a carico dei Comuni o loro consorzi e degli Enti gestori dei Rifiuti solido-urbani di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari.

Il Sindaco



Il Segretario comunale

Titolo IV

Raccolta, Trasporto e Recupero

Art. 36 Premessa

1. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione.

Art. 37 Modalità di raccolta dei cassonetti per punti di raccolta

dall' Art. 3 Sono previsti i seguenti tipi di raccolta in relazione ai "flussi distinti", anticipati ed elencati all'Art.8, comma 3:

1. Frazione secca

1a. Cassonetti multimateriali della frazione secca : frequenza di tre volte la settimana o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

1b. Cassonetti monomateriali della frazione secca : frequenza settimanale o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

2. Frazione carta

2a. Cassonetti della frazione carta: frequenza settimanale, o comunque in relazione alle esigenze di svuotamento, ad ogni riempimento.

3. Frazione umida

3a. Cassonetti della frazione umida organica: frequenza giornaliera.

3b. Cassonetti della frazione verde (IE): a riempimento dei cassonetti.

4. RUP

Il Sindaco



Il Segretario comunale

4a. Si assumerà qui, quale criterio per definire la frequenza di raccolta, la giusta preoccupazione che tali contenitori, specie quelli non custoditi, debbano essere controllati almeno mensilmente, e questa sarà adottata per tutti i Rup, in prima istanza, come frequenza di raccolta.

4b. Per quanto concerne i contenitori collocati presso negozi ed utenze non domestiche in genere, gli orari di raccolta dovranno rientrare negli orari di apertura delle relative attività presso i quali gli stessi contenitori sono posizionati.

4c. I Rup verranno successivamente avviati alle piattaforme specializzate per il recupero dei materiali che è possibile rimettere in ciclo nonché inertizzazione e smaltimento finale di quanto rimane.

Art. 38 Modalità di raccolta dei cassonetti e dei cassoni nelle Isole Ecologiche.

Lo svuotamento dei cassonetti e dei cassoni scarrabili posti all'interno dell'Isola Ecologica, verranno svuotati con frequenza legata alle necessità igienico sanitarie, e comunque a riempimento dei relativi contenitori.

Art. 39 Disposizioni di carattere generale

1. Il Servizio di Raccolta differenziata prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino. ,

2. Dovrà essere posta particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché per la nettezza del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta. Operazioni queste di competenza del personale preposto al servizio in parola, ogni qualvolta si effettua lo svuotamento di un contenitore.

3. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente le norme igieniche e sanitarie, in modo che non possa derivarne nocimento alcuno alla salute pubblica.

4. Eventuali modifiche delle frequenze e numeri di contenitori potranno essere introdotte al fine di conciliare esigenze del Servizio ed aspettative dell'utenza e soprattutto in funzione della stagionalità.

Art. 40 Orari di Raccolta

1. Orari e frequenze dei vari tipi di raccolta per i vari tipi di rifiuti, fatte salve le esigenze di viabilità e di Contratto di lavoro, sono oggetto di accordi tra il Comune e l'Ente Gestore, pertanto questa materia viene delegata al Capitolato.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale ha comunque facoltà di richiedere interventi con frequenza diversa nonché l'immediato svuotamento dei contenitori che risultassero traboccanti, senza che questo costituisca pregiudizio o ritardo per l'espletamento dei restanti servizi.

2. Si rimanda al Capitolato per la definizione delle zone, giorni ed orari in cui la Raccolta deve aver luogo.

Art. 41 Raccolta dei Rifiuti Ingombranti

Con riferimento alla raccolta degli ingombranti avverrà secondo le, seguenti modalità

1. Su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore potrà stipulare convenzione concordandone il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella Raccolta dei Rifiuti.

Il Sindaco



Il Segretario comunale

2. Su chiamata da parte di utenze in genere (domestiche e non).
3. Entro le 24 ore successive al posizionamento dei cassoni nel caso di "raccolta per punti".
4. a riempimento dei cassoni siti nelle Isole Ecologiche.
5. I Rui verranno successivamente avviati ai centri di demolizione allo scopo di separare eventuali rifiuti tossici (oli, acidi, solventi etc) o nocivi (gas freon, metalli pesanti etc) e successivamente procedere al riciclaggio, recupero, smaltimento finale.

Art. 42 Pesatura del materiale proveniente da Raccolta Differenziata

1. I rifiuti raccolti sul territorio del Comune devono essere pesati ed i relativi dati resi disponibili per l' Utente, suddivisi per flussi: Rifiuti secchi (vari tipi), Rup (vari tipi), Rui (vari tipi).
2. Il peso potrà essere determinato nei luoghi di conferimento finale.

Art. 43 Etichettatura e Pesatura dei singoli Contenitori

E' possibile attivare un sistema di pesatura ai singoli contenitori, in tal caso:

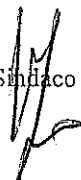
1. I contenitori saranno dotati di etichetta riportante in codice i dati relativi al Comune, zona e via nell' ambito del Comune, Piazzola, Tipo (per vetro, carta, organico, plastica etc)
2. I dati contenuti nell' etichetta di, cui al precedente comma saranno rilevati elettronicamente dal mezzo che effettua la raccolta, opportunamente attrezzato per registrazione su supporto magnetico.
3. I dati relativi ai cassonetti raccolti (e pesati) di ciascun automezzo verranno giornalmente letti da unità magnetica e trasferiti al Data Base dell' Ente Gestore.
4. Un peso "fuori standard" di un 'cassonetto, rapportato al livello di riempimento, farà inoltre scattare un controllo per accertare che non contenga materiali diversi da quelli previsto.

Art. 44 Trasporto

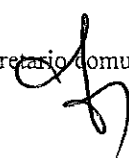
1. Il trasporto dev' essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'Art. 2 del Dlgs 22/97
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall' Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione etc per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
3. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dovrà essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotto al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l' emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

Art. 45 Destinazioni delle frazioni secche (Vetro, Lattine, Plastica, Metalli)

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



1. I Rifiuti in oggetto, risultato delle raccolte differenziate, prenderanno strade diverse a seconda del tipo di materiale, dell' utilizzo e/o tipo di trattamento che si intende fare.

Per il riciclaggio si ipotizzano le seguenti destinazioni:

Vetro alle vetrerie, imballaggi al CONAI o impianti di riciclaggio, metalli alle fonderie -acciaierie

Per il recupero energetico, il termovalorizzatore.

2. L'Ente gestore sigla le relative convenzioni con i destinatari finali in relazione alla convenienza economica, stabilendo, procedure, tempi costi e/o ricavi.

Art. 46 Destinazione della frazione riciclabile carta.

La carta proveniente da raccolta differenziata domestica, o quella da imballaggio secondario e terziario, conferita dai produttori previa stipula di convenzione con l'Ente gestore, verra' avviata al riciclaggio nelle cartiere.

Art. 47 Trattamento di valorizzazione previa selezione e pressatura

Con disponibilita del centro di selezione e pressatura:

1. il "flusso della frazione secca", raccolti negli appositi contenitori multimateriali e monomateriali o attraverso l'attivazione di raccolte "porta a porta", verranno selezionati per tipologia di MPS o nell'ambito della stessa frazione merceologica, per caratteristiche di qualita' (es. vetri per diversi colori). Il diverso materiale differenziato verra sottoposto a trattamento di "valorizzazione" consistente nel rendere facilmente manipolabili (pressatura, pellettizzazione etc.) ai fini dello stoccaggio e trasporto, con l'obbiettivo di migliori opportunita di piazzamento dei materiali stessi sul mercato.

2. il "flusso della frazione carta" verra', se economicamente vantaggioso, selezionata per tipologia di carta, e successivamente pressata per facilitarne il trasporto in cartiera.

Art. 48 Destinazione rifiuti urbani pericolosi e rifiuti ingombranti

1. Rifiuti Urbani Pericolosi verranno destinati alle piattaforme specializzate, per la loro termodistruzione

2. Rifiuti Urbani Ingombranti ai demolitori e/o aziende di recupero, riciclaggio

3. I quantitativi e tipi di materiali per ciascuna delle destinazioni sopra elencate dovranno essere resi disponibili.

Art. 49 Quadratura

Il totale dei rifiuti relativo alle varie destinazioni (Discarica e tutte le altre), a cui andranno aggiunte le quantita eventualmente stoccate, dovra sempre coincidere con il totale dei vari tipi di rifiuti raccolti.

Art. 50 Norme integrative circa le "destinazioni" del materiale raccolto in maniera differenziata

La scelta della "destinazione" avra sempre presente l'obbiettivo del massimo risultato in termini di recupero sia materiale che energetico, e minimo impatto ambientale, Tale concetto e le eventuali iniziative che ne derivano da parte di Amministrazione ed Ente Gestore verra dettagliato in sede di Capitolato.

Il Sindaco



Il Segretario comunale

VISTA e richiamata la nota del Consorzio Comuni Bacino - Salerno 2 - per lo smaltimento dei RR. SS. UU. Prot. n. 3122 del 23/09/97, con la quale viene trasmessa copia del Regolamento per l'attuazione della raccolta differenziata adottata con delibera del Commissario Straordinario n. 218 del 18/09/97 e viene precisato che il Regolamento medesimo è stato redatto in collaborazione tra il competente Assessorato Provinciale e il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2;

VISTO pertanto ed esaminato il regolamento "de quo" il quale consta di n. 50 articoli, così come sopra specificato, senza che lo stesso sia stato oggetto di modifiche e/o integrazioni in quanto ritenuto rispondente alle finalità cui questa Amministrazione intende perseguire;

VISTI i _____ pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L.142/90, come modificato. 85 della L.127/97;

CON il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori- ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente;

PRESENTI n. 10 - Votanti n.10 - Voti favorevoli n. 10;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, ai sensi art. 40 dell'art. 17 della L. 127/97, della decadenza dell'atto consiliare n. 49 del 29/09/97, non trasmesso all' Organo di Controllo di Salerno - entro i cinque giorni dall'adozione, per mero errore, pur essendo stato regolarmente formalizzato.

DI APPROVARE, come in effetti approva, nella sua interezza e senza modifiche, il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, così come analogamente deliberato dal Commissario Straordinario del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 - con atto n. 218 - del 18/09/1997, e redatto da questi in collaborazione con l'Assessorato Ambiente ed Ecologia della Provincia di Salerno - che composto da n. 50 (cinquanta) articoli progressivamente numerati, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO che il regolamento di che trattasi viene integrato con gli elaborati cartografici così come prevedono le linee guide determinate dalla Regione Campania.

TRASMETTERE il presente deliberato unitamente agli elaborati - alla Amministrazione Provinciale di Salerno - Assessorato Ambiente ed Ecologia.-

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to Prof. V. LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. C. Consolmagno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to =====

Prot. N° 1175

Li 24 OTT. 1997

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

X Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

- in relazione al combinato disposto degli artt. 32 e 45, comma 1:
per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perché non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li 24 OTT. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. C. CONSOLMAGNO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24 OTT. 1997 al 8 NOV. 1997 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno:
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3),
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);
 - senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).

Dalla Residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 24 OTT. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio CONSOLMAGNO

REGIONE CAMPANIA
SEZIONE PROVINCIALE CO. RE. CO.
SALERNO

Prot. 14813

verbale 82

scade del 04/11/97

dec. 58

che in ordine alla presente, la Sezione ha adottato la seguente deliberazione: (Dr. M. Buldo)

Salerno

05/11/97

19 DIC. 1997

P. C. C. Aquara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Consolmagno

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DAL 24-12-97 AL 08-01-1998.

IL SEGRETARIO CAPO

(Dott. Claudio Consolmagno)

29 GEN. 1998